

*Compete al giudice la valutazione in ordine alla colposa
determinazione della situazione di sovraindebitamento*

Tribunale di Ravenna, 17 dicembre 2014. Estensore Alessandro Farolfi.

Sovraindebitamento - Ricorso continuo e temporalmente concentrato a più fonti di finanziamento - Colposa determinazione della situazione di sovraindebitamento - Valutazione preventiva demandata al giudice

Il ricorso continuo e temporalmente concentrato a più fonti di finanziamento tale da assorbire con impegni negoziali di restituzione rateale i propri interi redditi, in una situazione in cui i debitori avevano in Italia la sola proprietà di un immobile gravato interamente da una precedente ipoteca, configura la causa ostativa all'omologazione di cui all'art. 12 bis L. 3/2012 e ss.

La norma citata non richiede un vero e proprio dolo specifico o generico, ma la sola colposa determinazione della situazione di sovra indebitamento.

Tale valutazione è possibile compiere de plano, senza fissazione di apposita udienza (che nel procedimento di approvazione del piano del consumatore infatti presuppone normalmente che si siano già svolte le votazioni), posto che appare comunque demandata al giudice la verifica preventiva del soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 cui deve aggiungersi, con riferimento a questo tipo di procedimento, anche la circostanza che risulti già prima facie la carenza delle condizioni per la successiva homologazione, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 12 bis, comma 3.

(Massime a cura di Alessandro Farolfi - riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI RAVENNA
Ufficio Fallimenti
DECRETO EX L. 27/01/2012, n. 3 succ. modd.

Il G.D. Dott. A. Farolfi,
letta la proposta di accordo di composizione della crisi del debitore consumatore ed istanza di ammissione alla relativa procedura, presentata dai sigg.ri R. E. C. e V. D. C., residenti a omissis;
letta la documentazione allegata;
rilevato che al di là della vicenda esposta dai ricorrenti in relazione ai presunti pagamenti non formalizzati pretesi dagli alienanti L. E. e P. S. in relazione all'acquisto di un immobile in data 12/04/2006 (e su cui allo stato vi è una semplice denuncia unilaterale risalente ad agosto 2011, come tale priva di rilievo probatorio in questa sede), quello che

obiettivamente risulta dalla pur scarsa documentazione prodotta appare quanto segue:

- I ricorrenti hanno fatto ricorso ad un mutuo fondiario di Euro 185.000 per l'acquisto del predetto immobile (che peraltro reca un prezzo nel rogito notarile prodotto di Euro 90.000) nell'aprile del 2006, con un piano di ammortamento con rimborsi variabili mensilmente fra i 1000 ed i 661 Euro circa;

- I ricorrenti hanno fatto via via ricorso a plurimi finanziamenti da parte di società all'uopo specializzate, e più precisamente:

- in data 11/09/2007 hanno sottoscritto un contratto di prestito personale con Fidelity per un importo finanziato di Euro 34.032 oltre spese e accessori, convenendo un rimborso rateale di 96 mensilità pari a ciascuna di Euro 463,14;

- in data 31/03/2009 gli stessi hanno sottoscritto altro contratto di finanziamento riconducibile ad AGOS per un importo finanziato di Euro 29.866,91 oltre spese ed accessori, con un rimborso rateale di Euro 409,15 e successive 119 rate mensili di Euro 394,53 ciascuna;

- appena il mese successivo, in data 30/04/2009, risulta la conclusione di altro contratto di prestito con COMPASS con un finanziamento erogato di Euro 17.551 oltre spese ed accessori da rimborsare ratealmente;

- Alla luce di quanto precede, il ricorso continuo e temporalmente concentrato a più fonti di finanziamento da parte dei sigg.ri C. appare eccessivo anche per le disponibilità reddituali che i ricorrenti affermano aver avuto all'epoca, solo a considerare la sommatoria delle rate di rimborso di tutti i finanziamenti citati (cui devono aggiungersi altri finanziamenti esposti nel ricorso e non documentati, da parte di Barclays, Credit lift e Banca di Credito Cooperativo); rilevante pure la circostanza che le stesse si andavano ad aggiungere ai costi di rimborso del mutuo ipotecario e che, originandosi da atti contrattuali volontariamente sottoscritti, non potevano non essere apprezzate nella loro onerosità e contestuale concorrenza sui redditi dei sigg.ri C.;

- A tale riguardo si segnala che l'art. 12 bis della l. 3/2012 e succ. modd. prevede quale causa ostativa all'omologazione del piano del consumatore il fatto che si possa escludere che "il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali";

- Nella specie, alla luce di quanto già osservato, ricorre la fattispecie ostativa di cui alla citata disposizione considerato che i debitori oltre ad aver assorbito con impegni di restituzione rateale i propri interi redditi (dovendo comunque precauzionalmente ritenersi una quota per il proprio sostentamento e quello familiare), gli stessi avevano in Italia la sola proprietà di un immobile gravato interamente da una precedente ipoteca;

- Rileva ai fini che precede anche il dato cronologico, apprezzandosi il contestuale ricorso al credito da parte dei sigg.ri C. - fra il 2006 ed il 2009 - e sempre con piani restitutori pluriennali, da ciò arguendosi ulteriormente la consapevolezza dell'entità complessiva dei debiti volontariamente assunti (o comunque della loro ingiustificata scarsa considerazione, non richiedendo la norma citata un vero e proprio dolo specifico o generico, ma la sola colposa determinazione della situazione

di sovraindebitamento); peraltro, giova aggiungere, nel ricorso non è indicata alcuna specifica indicazione sulla destinazione impressa alle somme mutate - oltre il prezzo di acquisto della casa di abitazione - od oggetto dei citati contratti di prestito personale;

- In giurisprudenza esiste un solo precedente edito (Trib. Lucca, 28/02/2014, in www.ilfallimentarista.it) che pure ha ritenuto che “l’omologa del piano del consumatore è condizionata, ex art. 12-bis, comma 3, l. n. 3/2012, all’esclusione da parte del giudice di due circostanze, anche alternativamente idonee a sortire un effetto paralizzante: che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovra indebitamento”;

- Nella specie tale valutazione è possibile compiere de plano, senza fissazione di apposita udienza (che nel procedimento di approvazione del piano del consumatore infatti presuppone che si siano già svolte le votazioni), posto che appare comunque demandata al giudice la verifica preventiva del soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 cui deve aggiungersi, con riferimento a questo tipo di procedimento, anche la circostanza che risulti già prima facie la carenza delle condizioni per la successiva omologazione ai sensi di quanto previsto dal citato art. 12 bis co. 3;

- Tale conclusione appare ancor più percorribile nel caso in esame, considerata l’assenza di qualunque attestazione di un organismo di composizione della crisi di cui in precedenza o nel ricorso stesso neppure si è chiesta la nomina (elemento che per la sua essenzialità non pare emendabile neppure attraverso la concessione di un termine ex art. 9 co. 3 ter), nonché alla luce della mancanza di documentazione sufficiente a “ricostruire compiutamente la ... situazione economica e patrimoniale” degli istanti (così come previsto a pena di ammissibilità dall’art. 7 co. 2 lett. d), non essendo prodotte le dichiarazioni fiscali dell’ultimo triennio (su cui anche art. 9 co. 2), né la documentazione relativa ad alcuni finanziamenti pure dedotti come ricevuti (dai citati Barclays, Credit Lift e Banca Credito Cooperativo), né risulta sufficiente documentazione sull’indicato debito fiscale di Euro 8.500;

- pertinente appare perciò – mutatis mutandis - quanto sostenuto da Trib. Firenze 27 agosto 2012, secondo cui “deve essere rigettato per mancanza dei presupposti previsti dalla legge il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento il quale non indichi scadenze e modalità di pagamento dei creditori e che sia carente delle dichiarazioni dei redditi e della attestazione di fattibilità del piano prevista dall’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 3 del 2012”;

p.q.m.

rigetta l’istanza di ammissione alla procedura di cui agli artt. 6 e ss. della L. 27/01/2012, n. 3, avanzata dai sigg.ri R. E. C. e V. D. C.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Ravenna, 17 dicembre 2014

Il Giudice Delegato

Dott. Alessandro Farolfi